



Cod. Fisc. e Partita I.V.A. 00 445 110877

Tel. +39 095 7720631

Fax. +39 095 7720641

<http://www.comune.maletto.ct.it>

e-mail: segreteria@comune.maletto.ct.it

segreteria@malettopec.e-etna.it

Copia di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 59 Reg.	OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE (ART.20 DEL D.LGS 175/2016) DETENUTE AL 31/12/2020
Data 23-12-2021	

L'anno duemilaventuno il giorno ventitre del mese di dicembre, alle ore 19:41, nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla seduta della sessione Ordinaria di oggi, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Schiliro' Cristiana	P	Allia Mario	Presente
Tirendi Francesco	P	Russo Francesca	Assente
Mineo Antonino	P	Capizzi Giuseppe	Assente
De Gennaro Domenico	P	Lizio Francesco Giuseppe	Assente
Parrinello Vincenzo	P	Caserta Antonietta	Assente
Liuzzo Salvatore	P	Portale Salvatore	Assente

Assegnati N. 12

In carica N. 12

Presenti N. 7

Assenti N. 5

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE FALLICA PIETRO VINCENZO. Il PRESIDENTE Schiliro' Cristiana, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

La seduta è Pubblica.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto, regolarmente iscritto all'ordine del giorno, permettendo che, sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito con l'art.1, comma 1, lettera i), della legge regionale n. 48/1991, modificato dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000, n. 30:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la Regolarita' tecnica ha espresso parere Favorevole;
- il responsabile del servizio finanziario, per quanto concerne la Regolarita' contabile ha espresso parere Favorevole;

Vengono dal Sig. PRESIDENTE nominati scrutatori i sigg.

Verbale n. 59 del 23/12/2021

Presenza per l'amministrazione comunale, ai sensi dell'art. 20 della l. r. 26 agosto 1992, n. 7, come modificato dalla l. r. 1 settembre 1993, n. 26, l'assessore comunale Francesco Tirendi.

Sono altresì presenti il responsabile dell'area economico-finanziaria e dell'area amministrativa-affari generali dell'ente dott. Salvatore Spatafora, il responsabile dell'area di vigilanza Antonino Cantarella e il revisore dei conti dell'ente dott. Francesco Alberto Ferrata.

Si passa all'esame del quarto punto posto all'ordine del giorno, riguardante la proposta avente ad oggetto: "Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche (art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016) detenute al 31/12/2020", che il presidente del consiglio chiede di illustrare al segretario comunale.

Nel frattempo entrano nell'aula consiliare il sindaco Giuseppe De Luca ed il responsabile dell'area tecnica ing. Angelo Lupica Cordazzaro.

Il segretario comunale riferisce che la ricognizione delle società partecipate e la loro eventuale razionalizzazione costituisce un adempimento che dal 2016 il consiglio comunale è tenuto a curare annualmente, precisando che, nel caso del comune di Maletto, le partecipazioni possedute dall'ente sono, nella maggior parte dei casi, partecipazioni obbligatorie per legge (come quella nella SRR Catania Provincia Nord) o partecipazioni in società poste in liquidazione, le quali pertanto non possono essere dismesse.

Accertato che non vi sono ulteriori interventi in merito all'argomento in discussione, il presidente del consiglio legge la parte finale della proposta in discussione e successivamente la pone ai voti degli astanti, da esprimersi in forma palese per alzata di mano.

Presenti e votanti n. 7;
Favorevoli: 7

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione concernente l'oggetto, corredata dei pareri, espressi favorevolmente, di regolarità tecnica e contabile;
Visto l'O. A. EE. LL. vigente nella Regione Siciliana, come modificato ed integrato dalle l. r. 11 dicembre 1991, n. 48, e l. 23 dicembre 2000, n. 30, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il vigente statuto comunale;
Preso atto delle risultanze della votazione sopra riportate,

DELIBERA

di APPROVARE la proposta di deliberazione avente ad oggetto: "Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche (art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016) detenute al 31/12/2020".

Con successiva ed unanime votazione, la delibera appena approvata viene dichiarata immediatamente esecutiva.

Approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Schiliro' Cristiana

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to FALLICA PIETRO VINCENZO

Il Consigliere Anziano
F.to Tirendi Francesco

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d' ufficio:

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44:

- E' Stata affissa all'Albo onLine del Comune il 29-12-2021 per rimanervi 15 giorni consecutivi (Art.11 comma 1)
- La presente è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 L.R. 44/91.

Dalla residenza municipale, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to FALLICA PIETRO VINCENZO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione alla L.R. 44/91, pubblicata all'Albo onLine del Comune per quindici giorni consecutivi dal 29-12-2021 al 12-01-2022 come previsto dall'art. 11, a seguito degli adempimenti sopra attestati:

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 23-12-2021

- La presente è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 L.R. 44/91.

Maletto, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to FALLICA PIETRO VINCENZO



Cod. Fisc. e Partita I.V.A. 00 445 110877

Tel. +39 095 7720631

Fax. +39 095 7720641

<http://www.comune.maletto.ct.it>

e-mail: segreteria@comune.maletto.ct.it

segreteria@malettopec.e-etna.it

*Proposta di Deliberazione
per il Consiglio Comunale
n° 66 del 17-12-2021*

**OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE
(ART.20 DEL D.LGS 175/2016) DETENUTE AL 31/12/2020**

Spesa prevista: €.

CAP. ____ art. _____ COMP. _____

– Denominazione _____

– Impegno reg. al n. _____ del partitario

– spesa cap. _____

ATTESTAZIONE

SULLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

Ai sensi dell'art. 55 comma 5° della L. 142/90 come introdotto dalla L.R. 48/91, si attesta la copertura finanziaria della spesa derivante dalla superiore proposta di deliberazione.

Maletto, li 17-12-2021

Il R esponsabile del Servizio Finanziario
(SPATAFORA SALVATORE)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: Favorevole.

Data 17-12-2021

Il Respon. P.O.
(SPATAFORA SALVATORE)

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: Favorevole.

Data 17-12-2021

Il R esponsabile del Servizio Finanziario
(SPATAFORA SALVATORE)

UFFICIO SEGRETERIA

SEDUTA DEL 23/12/2021 ORE 19:41

Esaminata ed In istruttoria dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 59

Data 23/12/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SINDACO

CONSIDERATO quanto disposto dal d. lgs. 19 agosto 2016, n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, l. 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica (c. d. T. U. S. P.), come integrato e modificato dal d. lgs. 16 giugno 2017, n. 100;

VISTO che, ai sensi del predetto Testo Unico, le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che, il comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2, T. U. S. P. ovvero le seguenti: a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi; b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50; c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180 del d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2; d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento; e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), del d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

RILEVATO che l'art. 20, del d. lgs. 19 agosto 2016, n. 175, testualmente recita: *“1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15. 2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1,*

l

e

amministrazioni pubbliche rilevino: a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4; b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali; d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro; e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti; f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento; g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4. 3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4

”; CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo Unico devono essere applicate avendo riguardo all’efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE, pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dal comune di Maletto, con particolare riguardo all’efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

VISTA la deliberazione del Commissario Regionale, nominato in sostituzione del Consiglio Comunale decaduto, n. 11 del 25 novembre 2017, con la quale è stata effettuata la ricognizione straordinaria delle partecipazioni detenute dall’ente, e che alla predetta data, risultavano essere le seguenti:

- a) SVILUPPO TAORMINA ETNA SRL (in liquidazione): quota di partecipazione 1,183%;
- b) SOC. CONS. TAORMINA ETNA ARL (in liquidazione): quota di partecipazione 0,680%;
- c) JONIAMBIENTE SPA ATO CT1 (in liquidazione): quota di partecipazione 2,960%;
- d) GAL VALLE ALCANTARA – Società Consortile a r. l.: quota di partecipazione 3,120%;
- e) CONSORZIO ATO CATANIA ACQUE (in liquidazione): quota di partecipazione 0,330%;
- f) GAL ETNA – Società Consortile arl: quota di partecipazione 1,890%;
- g) S. R. R. – Catania Provincia Nord – Società Consortile per Azioni: quota di partecipazione 1,740%;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 22 dicembre 2020, con la quale è stata effettuata la revisione periodica, alla data del 31 dicembre 2019, delle partecipazioni possedute dal

comune di Maletto (con risultato sostanzialmente identico a quelle emerso a seguito della ricognizione effettuata con deliberazione commissariale n. 11 del 25 novembre 2017) e nella quale è stata confermata l'alienazione della partecipazione nella società Joniambiente SPA ATO CT 1 in liquidazione;

CONSIDERATO che, ai sensi del citato art. 20, Testo Unico, ogni anno il comune di Maletto deve provvedere alla ricognizione delle partecipazioni possedute dall'ente anche al fine di individuare quelle che vanno dismesse;

OSSERVATO che il comune di Maletto non intende più partecipare alle spese di gestione della società Joniambiente SPA ATO CT 1 in liquidazione, in quanto l'ente per lo stesso oggetto (servizio rifiuti) già possiede partecipazioni nella S. R. R. - Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti Catania Provincia Nord;

CONSIDERATO che, per il resto, le partecipazioni detenute dal comune di Maletto sono partecipazioni obbligatorie per legge o necessarie al raggiungimento dei fini istituzionali;

RILEVATO che, in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo delle partecipazioni possedute, il comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, comma 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

VISTO che l'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. e), d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

RILEVATA la non necessarietà del parere da parte dell'Organo di Revisione dell'Ente, secondo quanto affermato dall'ANCREL – Associazione Nazionale Certificatori e Revisori degli Enti Locali e dal CNDCEC – Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, in considerazione del fatto che il parere in questione non è menzionato dalla legge tra quelli che devono essere obbligatoriamente resi;

VISTI:

- l'O. A. EE. LL. vigente nella Regione Sicilia;
- il d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il vigente statuto comunale;
- il vigente regolamento comunale sull'organizzazione degli uffici e dei servizi;
- il vigente regolamento di contabilità comunale;

Tutto ciò premesso, visto e considerato

PROPONE CHE IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERI

1) di DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente proposta;

2) di APPROVARE la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal comune, che alla data del 31 dicembre 2020 risultavano le seguenti:

- SVILUPPO TAORMINA ETNA SRL (in liquidazione): quota di partecipazione 1,183%;
- SOC. CONS. TAORMINA ETNA ARL (in liquidazione): quota di partecipazione 0,680%;
- JONIAMBIENTE SPA ATO CT1 (in liquidazione): quota di partecipazione 2,960%;
- SERVIZI IDRICI ETNEI S .P. A quota di partecipazione 0,170%;
- S.R.R. – Catania Provincia Nord – Società Consortile per Azioni: quota di partecipazione 1,740%;
- GAL ETNA – Società Consortile arl: quota di partecipazione 1,890%;

3) di CONFERMARE l'alienazione delle partecipazioni nella Società Joniambiente SPA ATO CT 1 in liquidazione, in quanto: a) il comune di Maletto fa già parte della S. R. R. - Società per la regolamentazione del servizio di gestione dei rifiuti e per legge non può detenere partecipazioni in più di una società che abbia lo stesso oggetto sociale (nello specifico servizi di gestione dei rifiuti); b) l'ente ha pagato i propri debiti alla Joniambiente SPA, pertanto non intende partecipare più ai costi di gestione generali e di liquidazione della Società. I costi della gestione liquidatoria dovranno essere posti a carico dei comuni inadempienti, i quali non pagando i debiti di loro competenza non hanno permesso, finora, la chiusura della liquidazione stessa ;

3) di MANTENERE la partecipazioni nelle restanti società la cui partecipazione è consentita per espressa disposizione legislativa, trattandosi di società che provvedono alla produzione di beni e servizi strettamente connessi all'attività dell'ente;

4) di DICHIARARE il provvedimento di approvazione della presente proposta immediatamente eseguibile ai sensi del vigente Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana.

Il Sindaco

. Giuseppe De Luca